

semplice e sono valide purché siano presenti all'atto del voto la metà più uno degli aventi diritto, salvo quanto previsto dall'articolo 8 della Carta dei principi.

I Consiglieri, i Presidenti / Coordinatori delle Leghe regionali calcio e gli Organi di garanzia possono prendere visione, in qualsiasi momento, del libro dei verbali delle decisioni del Consiglio.

Il Consiglio può provvedere a sostituzioni di consiglieri decaduti nella misura prevista dallo Statuto e dal Regolamento nazionale Uisp. Nel caso in cui siano decaduti, anche in tempi diversi, oltre la metà dei Consiglieri, il Presidente deve dichiarare immediatamente lo scioglimento del Consiglio, che rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio. Il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio entro 60 giorni dalla dichiarazione di scioglimento.

Il Consiglio della Lega nazionale calcio ha compiti di:

- a) convocare l'Assemblea della Lega nazionale calcio;
- b) attuare le proprie linee programmatiche;
- c) governare la Lega calcio nazionale;
- d) formulare programmi e proposte di attività e di formazione;
- e) svolgere attività di formazione;
- f) individuare i soggetti abilitati a svolgere attività di formazione;
- g) tenere gli Albi dei formatori (art.75 RA);
- h) tenere gli Albi locali delle qualifiche tecniche (art.76 RA);
- i) tenere il Registro generale dei corsi regionali e territoriali di formazione (art.78 RA);
- j) elaborare, ogni anno, il programma di attività della successiva stagione sportiva nazionale (art.46 RA);
- k) attuare gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- l) tenere il libro dei verbali delle decisioni assunte dal Consiglio;
- m) promuovere il coordinamento delle Leghe e delle Aree di attività fra loro;
- n) stipulare eventuali convenzioni con altri Enti, Federazioni e Associazioni sportive;
- o) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo della Lega calcio nazionale.

Ha poteri di:

- p) eleggere il Presidente;
- q) eleggere la Direzione su proposta del Presidente;
- r) eleggere il Presidente del Consiglio su proposta del Presidente;
- s) eleggere il Vicepresidente vicario su proposta del Presidente;
- t) nominare, rimuovere o sostituire il Coordinatore di ciascun Settore;
- u) nominare, rimuovere o sostituire i componenti della Corte nazionale di giustizia;
- v) nominare, rimuovere o sostituire il Procuratore arbitrale;
- w) emanare norme e modificarle;
- x) applicare le sanzioni amministrative previste dal Regolamento organico.

### **8. Presidente della Lega calcio nazionale**

Il Presidente è nominato dal Consiglio della Lega calcio nazionale e dura in carica 4 anni. È responsabile del regolare funzionamento degli Organi e dei Settori della Lega calcio nazionale.

Ha il compito di:

- a) rappresentare la Lega calcio in ogni sede;
- b) presentare, annualmente, il programma di attività;
- c) proporre al Consiglio della Lega calcio nazionale i nominativi dei Coordinatori di Settore e dei Coordinatori di Area ove previsti.

Ha poteri di:

- d) convocare e presiedere l'Assemblea;
- e) convocare e presiedere il Consiglio ove non sia previsto il Presidente del Consiglio, la Direzione e la Consulta dei Presidenti / Coordinatori regionali;
- f) sciogliere il Consiglio della Lega calcio nazionale nel caso previsto dal V comma del precedente articolo;
- g) proporre al Consiglio, tra i suoi membri, i componenti della Direzione nel numero ritenuto necessario;
- h) proporre al Consiglio il Presidente del Consiglio stesso;
- i) proporre al Consiglio l'attribuzione delle funzioni vicarie ad uno dei suoi componenti;
- j) convocare l'Assemblea delle Leghe calcio regionali o territoriali.
- k) In casi di necessità e urgenza il Presidente - ascoltato il parere del Vicepresidente vicario - può assumere decisioni di competenza del Consiglio della Lega calcio nazionale. Tali decisioni devono essere ratificate nella prima riunione successiva, che comunque deve essere convocata non oltre 2 mesi dall'emissione del provvedimento. In caso di mancata ratifica, l'Organo competente deve provvedere a regolare gli effetti prodotti dalla decisione non ratificata.

### **9. Vicepresidente vicario della Lega calcio nazionale**

Il Vicepresidente vicario è eletto, su proposta del Presidente della Lega calcio nazionale, dal Consiglio della Lega calcio nazionale e ha il compito di sostituire il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o in caso di sua specifica delega.

### **10. Presidente del Consiglio della Lega calcio nazionale**

Il Presidente del Consiglio è eletto, su proposta del Presidente della Lega calcio nazionale, dal Consiglio della Lega calcio nazionale ed ha i seguenti compiti:

- a) convocare, su proposta del Presidente della Lega calcio nazionale, il Consiglio nazionale;
- b) presiedere il Consiglio nazionale;
- c) proporre l'istituzione e coordinare eventuali Commissioni consiliari;
- d) vigilare sull'applicazione delle delibere consiliari.

### **11. Direzione della Lega calcio nazionale**

La Direzione della Lega calcio nazionale viene eletta dal Consiglio, su proposta nominativa del Presidente nazionale ed è formata dal medesimo e da non meno di quattro membri tra cui il Vicepresidente vicario nazionale, scelti tra i membri del Consiglio nazionale.

La Direzione è organo esecutivo della Lega calcio nazionale tra un Consiglio e quello successivo.

Essa è convocata dal Presidente nazionale e le sue riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri.

Alle riunioni della Direzione partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio; in relazione agli argomenti in discussione, possono essere invitate anche altre persone ma senza diritto di voto.

Delle riunioni della Direzione è redatto verbale.

La Direzione istruisce le delibere di esclusiva pertinenza del Consiglio nazionale.

Da attuazione alle delibere del Consiglio nazionale.

Adotta, in caso di necessità ed urgenza, decisioni su materie di competenza del Consiglio nazionale sottoponendole a ratifica alla seduta immediatamente successiva.

Predisporre il bilancio di previsione e quello consuntivo della Lega calcio nazionale.

Delle decisioni assunte dalla Direzione deve essere data tempestiva informazione al Consiglio nazionale.

### **12. Consulta dei Presidenti / Coordinatori regionali**

La Consulta è un Organo stabile e permanente costituito da tutti i Presidenti / Coordinatori regionali in carica ed è presieduta dal Presidente della Lega calcio nazionale.

Ha funzioni consultive in merito all'attività e d'impulso all'attuazione delle iniziative aventi a oggetto le esigenze territoriali eventualmente emergenti nel corso dell'annata sportiva. Ha altresì i compiti e i poteri delegati dal Consiglio della Lega calcio nazionale.

La Consulta è convocata dal Presidente nazionale quando ritenuto necessario e comunque almeno una volta l'anno.

I componenti della Consulta partecipano alla riunione del Consiglio della Lega calcio nazionale nei casi previsti dall'articolo 8 della Carta dei principi.

### **13. Gruppi di lavoro della Lega calcio nazionale**

Il Consiglio della Lega calcio nazionale può delegare proprie funzioni a Gruppi di lavoro indicando la materia di competenza.

I Gruppi di lavoro sono costituiti da componenti del Consiglio e possono essere integrati da persone esterne allo stesso.

In caso di emanazione di nuove norme o di modificazione delle esistenti, la formulazione delle stesse spetta a un apposito Gruppo di lavoro, tecnicamente competente, che deve valutare la loro compatibilità con le altre dell'ordinamento (art. 31 RO).

## **Titolo III**

### **ORGANI ISTITUZIONALI REGIONALI**

#### **14. Assemblea della Lega calcio regionale**

- a) L'Assemblea della Lega calcio regionale ha i compiti di:
- I) discutere l'indirizzo e i programmi di lavoro e di attività e le proprie linee programmatiche;
  - II) eleggere il Consiglio della Lega calcio regionale;
  - III) eleggere i delegati all'Assemblea della Lega calcio nazionale.
- b) L'Assemblea deve svolgersi almeno ogni 4 anni e comunque entro 15 giorni prima dell'Assemblea della Lega calcio nazionale e deve essere convocata dal Presidente / Coordinatore della Lega calcio regionale, anche su richiesta:
- I) di un terzo delle Leghe territoriali, purchè rappresentino almeno un terzo dei Soci della Lega calcio regionale;
  - II) di almeno due terzi dei membri del Consiglio della Lega calcio regionale;
  - III) del Presidente della Lega calcio nazionale.
- c) Hanno diritto di partecipazione e di voto i delegati delle Leghe calcio territoriali, in proporzione ai Soci iscritti, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno precedente, e il Presidente / Coordinatore della Lega calcio regionale. Devono essere sempre rappresentate tutte le componenti che operano nella Lega calcio. Sono invitati - senza diritto di voto - i membri del corrispondente Consiglio dell'Uisp.
- d) Il funzionamento dell'Assemblea è regolato dalle Norme di convocazione e partecipazione che sono emanate dal Consiglio regionale nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento nazionale Uisp e dal presente Regolamento. Esse devono contenere le modalità di funzionamento dell'Assemblea, gli argomenti posti all'ordine del giorno e il numero dei delegati per territorio. Tali Norme devono essere inviate, almeno 30 giorni prima della riunione, a mezzo di comunicazione con atto ricettizio, a tutte le Leghe calcio territoriali. Le Norme di convocazione devono altresì essere pubblicate sul Comunicato ufficiale.
- e) L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente la metà più uno degli aventi diritto.
- f) L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

#### **15. Consiglio della Lega calcio regionale**

Il Consiglio della Lega calcio regionale è composto da non più di 15 consiglieri, salvo deroghe motivate e deliberate dal Consiglio regionale Uisp.

Il Consiglio della Lega calcio regionale dura in carica 4 anni.

Le deliberazioni della Lega calcio regionale sono assunte a maggioranza semplice e sono valide purché siano presenti all'atto del voto la metà più uno degli aventi diritto.

I Consiglieri, i Presidenti delle Leghe calcio territoriali e gli Organi di garanzia possono prendere visione, in qualsiasi momento, del libro dei verbali delle decisioni del Consiglio.

Il Consiglio può provvedere a sostituzioni di consiglieri decaduti nella misura prevista dallo Statuto e dal Regolamento nazionale Uisp. Nel caso in cui siano decaduti, anche in tempi diversi, oltre la metà dei Consiglieri, il Presidente deve dichiarare immediatamente lo scioglimento del Consiglio, che rimarrà in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Consiglio. Il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio entro 60 giorni dalla dichiarazione di scioglimento.

Il Consiglio della Lega calcio regionale ha compiti di:

- a) convocare l'Assemblea della Lega calcio regionale;
- b) attuare le proprie linee programmatiche;
- c) governare la Lega calcio regionale;
- d) formulare programmi e proposte di attività e di formazione;
- e) coordinare l'attività di formazione svolta a livello regionale con quella territoriale;
- f) svolgere attività di formazione;
- g) individuare e proporre al Consiglio della Lega calcio nazionale i soggetti abilitati a svolgere attività di formazione;
- h) istituire, tenere e aggiornare il Registro dei corsi di formazione tenuti livello regionale e territoriale (art. 78 RA);
- i) istituire, tenere e aggiornare gli Albi regionali delle qualifiche tecniche (art. 76 RA);
- j) elaborare, ogni anno, il programma di attività della successiva stagione sportiva regionale (art. 46 RA);
- k) tenere il libro dei verbali delle decisioni assunte dal Consiglio;
- l) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo della Lega calcio regionale.

Ha poteri di:

- m) eleggere il Presidente;
- n) eleggere la Direzione su proposta del Presidente;
- o) eleggere il Vicepresidente vicario su proposta del Presidente;
- p) nominare, rimuovere o sostituire il Coordinatore di ciascun Settore;
- q) nominare, rimuovere o sostituire i Giudici di primo e secondo grado;
- r) nominare, rimuovere o sostituire il Procuratore arbitrale;
- s) emanare norme e modificarle;
- t) applicare le sanzioni amministrative previste dal Regolamento organico.

## **16. Presidente della Lega calcio regionale**

Il Presidente è nominato dal Consiglio della Lega calcio regionale e dura in carica 4 anni. È responsabile del regolare funzionamento degli Organi e dei Settori della Lega calcio regionale.

Ha il compito di:

- a) rappresentare la Lega calcio regionale in ogni sede;
- b) presentare, annualmente, il programma di attività;
- c) proporre al Consiglio della Lega calcio regionale i nominativi dei Coordinatori di Settore.

Ha poteri di:

- d) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio della Lega calcio regionale, la Direzione e la Consulta dei Presidenti delle Leghe calcio territoriali;
- e) sciogliere il Consiglio della Lega calcio regionale nel caso previsto dal V comma dell'articolo precedente;
- f) proporre al Consiglio i componenti della Direzione nel numero ritenuto necessario;
- g) proporre al Consiglio l'attribuzione delle funzioni vicarie ad uno dei suoi componenti;
- h) convocare l'Assemblea della Lega calcio territoriale.

In casi di necessità e urgenza, il Presidente - ascoltato il parere del Vicepresidente vicario - può assumere decisioni di competenza del Consiglio della Lega calcio regionale. Tali decisioni devono essere ratificate nella prima riunione successiva, che comunque deve essere convocata non oltre 1 mese dall'emissione del provvedimento. In caso di mancata ratifica, l'Organo competente deve provvedere a regolare gli effetti prodotti dalla decisione non ratificata.

### **17. Vicepresidente vicario della Lega calcio regionale**

Il Vicepresidente vicario è eletto, su proposta del Presidente della Lega Calcio regionale, dal Consiglio della Lega calcio regionale e ha il compito di sostituire il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o in caso di sua specifica delega.

### **18. Direzione della Lega calcio regionale**

La Direzione della Lega calcio regionale viene eletta dal Consiglio su proposta nominativa del Presidente regionale ed è formata dal Presidente stesso e da non meno di quattro membri tra cui il Vicepresidente vicario regionale.

La Direzione è organo esecutivo della Lega tra un Consiglio e quello successivo. Essa è convocata dal Presidente regionale e le sue riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri.

Alle riunioni della Direzione in relazione agli argomenti in discussione, possono essere invitate anche altre persone ma senza diritto di voto.

Delle riunioni della Direzione è redatto verbale.

La Direzione istruisce le delibere di esclusiva pertinenza del Consiglio regionale.

Da attuazione alle delibere del Consiglio regionale.

Adotta, in caso di necessità ed urgenza, decisioni su materie di competenza del Consiglio regionale sottoponendole a ratifica alla seduta immediatamente successiva.

Predisporre il bilancio di previsione e quello consuntivo della Lega calcio regionale.

Delle decisioni assunte dalla Direzione deve essere data tempestiva informazione al Consiglio.

### **19. Gruppi di lavoro della Lega calcio regionale**

Il Consiglio della Lega calcio regionale può delegare proprie funzioni a Gruppi di lavoro indicando la materia di competenza.

I Gruppi di lavoro sono costituiti da componenti del Consiglio e possono essere integrati da persone esterne allo stesso.

In caso di emanazione di eventuali norme derogatorie, la formulazione delle stesse spetta a un apposito Gruppo di lavoro, tecnicamente competente, che deve valutare la loro compatibilità con le altre dell'ordinamento.

### **20. Assenza di Leghe calcio territoriali**

Qualora in ambito regionale non esistano Leghe calcio territoriali, le funzioni e le competenze attribuite a queste ultime spettano alla Lega calcio regionale che le somma alle proprie, per quanto compatibili. In tal caso le forme e le modalità di convocazione dell'Assemblea della Lega calcio regionale sono quelle previste per le Leghe calcio territoriali.

## **Titolo IV**

### **ORGANI ISTITUZIONALI TERRITORIALI**

#### **21. Assemblea della Lega calcio territoriale**

- a) L'Assemblea della Lega calcio territoriale ha i compiti di:
  - I) discutere l'indirizzo e i programmi di lavoro e di attività e le proprie linee programmatiche;
  - II) eleggere il Consiglio della Lega calcio territoriale;
  - III) eleggere i delegati all'Assemblea della Lega calcio regionale.
- b) L'Assemblea deve svolgersi almeno ogni 4 anni e comunque entro 15 giorni prima dell'Assemblea della Lega calcio regionale e deve essere convocata dal Presidente della Lega calcio territoriale, anche su richiesta:
  - I) di almeno un terzo dei Soci collettivi o individuali della Lega calcio territoriale;
  - II) di almeno due terzi dei membri del Consiglio della Lega calcio territoriale;
  - III) del Presidente della Lega calcio nazionale o regionale.
- c) Hanno diritto di partecipazione e di voto i Soci collettivi e individuali e il Presidente della Lega calcio territoriale. Devono essere sempre rappresentate tutte le componenti che operano nella Lega calcio secondo i criteri indicati nell'articolo successivo. Sono invitati - senza diritto di voto - i membri del corrispondente Consiglio dell'Uisp.
- d) Il funzionamento dell'Assemblea è regolato dalle Norme di convocazione e partecipazione che sono emanate dal Consiglio territoriale nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento nazionale Uisp e dal presente Regolamento. Esse devono contenere le modalità di funzionamento dell'Assemblea, gli argomenti posti all'ordine del giorno e il numero dei

delegati. Tali Norme devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale e inviate a tutti i Soci collettivi almeno 30 giorni prima della riunione.

- e) L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente la metà più uno degli aventi diritto.
- f) L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

## **22. Diritto di voto**

A scopo esemplificativo, onde favorire un'omogenea partecipazione di tutte le componenti della Lega calcio territoriale, si indicano quali aventi diritto di voto i seguenti soggetti:

- ogni Socio collettivo che è rappresentato dal Presidente dell'Associazione, o da un proprio Socio delegato;
- i delegati del Settore arbitrale eletti nell'Assemblea del loro Settore in ragione di uno ogni 10 (o frazione di 10) associati;
- i delegati del Settore disciplinare eletti nell'Assemblea del loro Settore in ragione di uno ogni 10 (o frazione di 10) associati.

In ogni caso un Socio non può esprimere più di un voto.

## **23. Consiglio della Lega calcio territoriale**

Il Consiglio della Lega calcio territoriale è composto da non più di 15 consiglieri, salvo deroghe motivate e deliberate dal Consiglio territoriale Uisp.

Il Consiglio della Lega calcio territoriale dura in carica 4 anni.

Le deliberazioni della Lega calcio territoriale sono assunte a maggioranza semplice e sono valide purché siano presenti all'atto del voto la metà più uno degli aventi diritto.

Tutti i Soci e gli Organi di garanzia possono prendere visione, in qualsiasi momento, del libro dei verbali delle decisioni del Consiglio.

Il Consiglio può provvedere a sostituzioni di Consiglieri decaduti nella misura prevista dallo Statuto e dal Regolamento nazionale Uisp. Nel caso in cui siano decaduti, anche in tempi diversi, oltre la metà dei Consiglieri, il Presidente deve dichiarare immediatamente lo scioglimento del Consiglio, che rimarrà in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Consiglio. Il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio entro 60 giorni dalla dichiarazione di scioglimento.

Il Consiglio della Lega calcio territoriale ha compiti di:

- a) convocare l'Assemblea della Lega calcio territoriale;
- b) attuare le proprie linee programmatiche;
- c) governare la Lega calcio territoriale;
- d) formulare programmi e proposte di attività e di formazione;
- e) svolgere attività di formazione;
- f) individuare e proporre al Consiglio della Lega calcio nazionale i soggetti abilitati a svolgere attività di formazione;
- g) istituire, tenere e aggiornare il Registro dei corsi di formazione svolti (art. 78 RA);